

I CONTRATTI A LUNGA SCADENZA SONO UN VINCOLO ECCES-SIVO PER LO SPORTIVO?

Publicato su LA REGIONE del 03.10.1997

I due effetti più immediati ed eclatanti della celeberrima “sentenza-Bosman” sono quelli di garantire la libera circolazione degli sportivi all’interno della Comunità Europea, rispettivamente l’abolizione delle somme di trasferimento per i giocatori in scadenza di contratto. E proprio quest’ultimo elemento ha scatenato la messa in atto dell’immediata contromossa, ossia la tendenza dei club a stipulare contratti a lunga scadenza. Il motivo è semplice: se in scadenza di contratto non si può più incassare un centesimo dal trasferimento del giocatore, allora tanto vale imboccare la scappatoia dell’indennizzo per rottura contrattuale. Prendiamo un esempio: il giocatore A stipula con il club B un contratto della durata di 4 stagioni per un compenso annuo di Fr. 150’000.00. Durante la prima stagione il giocatore A mostra tutto il suo talento e diventa uno dei pezzi pregiato sul mercato, cosicché parecchie società si interessano a lui. Per poter cambiare maglia il giocatore A deve rompere il contratto che lo lega al club B. A questo punto le alternative sono due: il club chiede al giocatore l’adempimento del contratto e quindi lo blocca, oppure le parti si accordano sulla rottura contrattuale con il susseguente pagamento di una pena convenzionale, la cosiddetta “penale”. La prima alternativa è poco praticata in quanto è quasi sempre meglio sbarazzarsi di un giocatore che, costretto a stare in un club, fornisce la propria prestazione contro voglia con tutte le conseguenze facilmente immaginabili sul piano del rendimento (anche se questo può portare ad una sua svalutazione). Inoltre si potrebbe disquisire a lungo se da un punto di vista legale sia prioritario il principio del rispetto del contratto in contrapposizione alla libertà personale di scegliersi il datore e il luogo di lavoro. La seconda alternativa è quella che permette di risolvere entro tempi brevi la controversia. Da un lato la pena convenzionale per rottura del contratto può essere prevista già nel contratto di lavoro che lega il club al giocatore. Se ciò non fosse previsto e le parti non si accordassero, allora la questione verrebbe automaticamente demandata ad un tribunale civile. Di tutta evidenza la “penale” è una questione che riguarda le parti al contratto, ossia il giocatore e il suo club di appartenenza. In pratica è comunque sempre la società che vuole prelevare il giocatore a versare questo indennizzo. Va detto che nei casi più recenti (ancorché in numero esiguo) la “penale” corrisponde al salario lordo previsto per il periodo di rottura contrattuale. Una prassi comprensibile dal punto di vista dei club ma pericolosa per i giocatori, specialmente per i giovani.

AVV. BRENNO CANEVASCINI